

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.2.2020 La Nuova Procedura Civile, 1, 2020

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto deve costituirsi per via telematica: la comparsa cartacea è inammissibile

Il convenuto <u>opposto</u> deve necessariamente depositare la propria comparsa di riposta con i rispettivi documenti in <u>via telematica</u>, a pena di inammissibilità della costituzione; tuttavia, proprio perché già costituito, la declaratoria di inammissibilità della costituzione non comporterà né la dichiarazione di contumacia né la inutilizzabilità dei documenti prodotti nella fase monitoria, in quanto già nella disponibilità del processo (nella specie il Giudice ritiene che l'eccezione sollevata dalla parte opponente di inammissibilità della costituzione cartacea della parte convenuta opposta sia da condividere).

Tribunale di Milano, sezione quarta, ordinanza del 23.1.2020

...omissis...

Ritiene in primo luogo il Tribunale come l'eccezione sollevata dalla parte opponente di inammissibilità della costituzione cartacea della parte convenuta opposta sia da condividere.

Invero, l'art. 16-bis. comma 4 del decreto legge 179/2012 conv. con legge 221/2012 e successive modificazioni, prevede quanto segue: "A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione."

A sua volta, il comma 1 del medesimo art. 16 bis prevede testualmente che "Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma."

Il passaggio rilevante ai fini di determinare l'ammissibilità della costituzione in giudizio cartacea da parte del convenuto opposto è quello in cui si afferma, quale presupposto per l'obbligatorietà del deposito telematico, la precedente costituzione della parte. Invero, la particolarità del procedimento monitorio è nel senso che il convenuto opposto, attore in senso sostanziale, è già costituito in giudizio, dal momento e per effetto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Tale circostanza è stata anche di recente confermata dalla Corte di Cassazione, (Cass. SSUU 14475/2015), nella parte in cui ha ritenuto già acquisiti al processo, e quindi non nuovi, i documenti contenuti nel fascicolo monitorio, con l'esclusione della soggezione a decadenza processuale del deposito tardivo dello stesso da parte del creditore, perfino in appello.

Sostanzialmente, nel giudizio di opposizione, il ricorrente nella fase monitoria deve necessariamente coincidere con il destinatario della citazione in opposizione (si veda, ad esempio, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 01/03/2007; conf. Sez. 1, Sentenza n. 21101 del 19/10/2015).

A sua volta, l'art. 645 c.p.c. prevede che la notificazione dell'opposizione deve farsi nei luoghi di cui all'art. 638 c. p.c., e quindi, di regola, presso il difensore che ha rappresentato il creditore nella fase monitoria. Ciò, di conseguenza, in deroga agli ordinari principi in tema di luogo di notificazione della citazione, proprio perché il convenuto è considerato dal legislatore come parte processuale già costituita.

Ne deriva, quindi, che il convenuto opposto deve necessariamente depositare la propria comparsa di riposta con i rispettivi documenti in via telematica, a pena di inammissibilità della costituzione. Tuttavia, proprio perché già costituito, la declaratoria di inammissibilità della costituzione non comporterà né la dichiarazione di contumacia né la inutilizzabilità dei documenti prodotti nella fase monitoria, in quanto già nella disponibilità del processo.

Di conseguenza, la inammissibilità della costituzione della convenuta opposta non può comportare l'automatico accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 649 c. p.c., *omissis* Milano, 23 gennaio 2020